



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 29 gennaio 2015, n. 25**

Esecuzione Sentenza del Consiglio di Stato n. 510 del 04/02/2014 di conferma della Sentenza del T.A.R. Puglia n. 185 del 07/02/2013 - Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Nord della ASL BA e parere favorevole in favore del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Molfetta alla via Lungomare M. Colonna 110, denominata "Phoenix".

### **IL DIRIGENTE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto “Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto “Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità ‘Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private’ e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il “Progetto Obiettivo Materno-Infantile” relativo al “Piana sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”, con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche (Comunità riabilitativa assistenziale, Comunità alloggio, Gruppo Appartamento e Centro Diurno), tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio- sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che “in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente od autorizzare i progetti finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutiva [...]”.

Solo successivamente, tuttavia, con il Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura “che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi”, con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 - “Progetto Obiettivo Materno-Infantile”, è stabilito “tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane a ad alta densità di popolazione”, mentre “per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale”;

- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTMI) quale struttura che "accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con lo finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentono di: acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente", organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è "tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti", come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 -"Progetto Obiettivo Materno-Infantile".

Già anteriormente all'emanazione del predetto Regolamento regionale n. 9/2010, tuttavia, sulla scorta dei sopraccitati D.M. 24/4/2000, R.R. n. 7/2002 e R.R. n. 3/2006, sono pervenute al Servizio PGS, tramite i Comuni competenti per territorio ed ai sensi dell'art. 7 L.R. 8/2004 s.m.i., alcune richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di strutture terapeutiche per minori di tipo residenziale ubicate nel territorio della Provincia di Bari.

Nello specifico, si ripercorrono le vicende relative a ciascuna delle suddette istanze:

A) La "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari ha presentato al Comune di Mola di Bari istanza prot. 22114 del 20/12/2005 e successiva variante del 14/02/2006 prot. n. 2588 per l'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità terapeutica riabilitativa assistenziale, sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;

con nota prot. 6130 del 6/4/2006, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 26/4/2006, il Comune di Mola di Bari ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento;

successivamente l'Amministratore unico della Società "Domus Aurea Nuova Salus Srl", con propria nota del 18/4/2006, acquisita al protocollo del Comune di Mola di Bari il 24/04/2006 col n. 7117, ha comunicato a quest'ultimo e per conoscenza al competente Servizio regionale, ad integrazione e rettifica dell'istanza originaria, che la realizzazione del predetto immobile sito in via Don Giustino Russolillo n. 35 "avrà ad oggetto una comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica nell'età evolutiva" - momento in cui l'oggetto della medesima istanza è stato univocamente e definitivamente determinato come "Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica dell'età evolutiva" e pertanto riconducibile al CRTM come definito dal R.R. n. 9/2010 all'art. 1- chiedendo al Comune in indirizzo "di prendere atto di quanto innanzi ai fini del richiesto parere di compatibilità";

il Comune di Mola di Bari ha, pertanto, rettificato, con nota prot. 25067/07/2234 del 24/1/2008, la richiesta di parere di compatibilità regionale di cui alla propria precedente nota prot. 6130 del 6/4/2006, precisando che la struttura oggetto di richiesta del parere di compatibilità "deve intendersi per Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica dell'età evolutiva";

con nota dell'01/03/2010, acquisita al protocollo del comune di Mola di Bari in data 09/03/2010 al n. 7374 ed al protocollo del Servizio APS il 10/03/2010 al n. 1156, la "Domus Aurea Nuova Salus Srl", richiamando la sopra citata istanza presentata nel 2006 e preso atto del sopravvenuto R.R. n. 9/2010, ha chiesto ai sopracitati enti, ai fini della verifica di compatibilità, la rettifica della dotazione dei posti letto della struttura in parola dai 14 (quattordici) previsti in precedenza ai 10 (dieci) come previsti dal regolamento citato, riservandosi di presentare la modifica del progetto inizialmente presentato;

con nota prot. 10256 dell'08/04/2010, acquisita al protocollo del Servizio APS in data 27/04/2010, il Comune di Mola di Bari ha reiterato la richiesta di verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del CRTM con la nuova dotazione dei posti letto (dieci in due moduli da 5), secondo quanto previsto dal R.R. n. 9/2010;

con nota prot. 25067/07/16226 del 14/06/2010, acquisita al protocollo del Servizio APS in data 22/07/2010, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso l'elaborato grafico del progetto di modifica ribadendo la richiesta di verifica nei termini specificati nella precedente nota comunale del 27/04/2010.

B) Il Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta ha presentato al Comune di Molfetta

istanza prot. n. 2629/06 del 28/06/2006, assunta al protocollo di quest'ultimo in data 30/06/2006 al n. 35799, per l'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità terapeutica riabilitativa per l'età evolutiva "Phoenix", sita in Molfetta alla via Lungomare M. Colonna 110;

con nota prot. 4058 del 27/7/2006, acquisita al protocollo del Servizio PG5 in data 08/09/2006, il Comune di Molfetta ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento;

con nota prot. 128/10/CMRP del 12/02/2010, assunta al protocollo del comune di Molfetta in data 16/02/2010 al n. 9289, il Consorzio Metropolis ha ripresentato istanza per la autorizzazione alla realizzazione, ai sensi del R.R. n. 9/2010, di un CRTM denominato "Phoenix" con una dotazione di posti letto pari a 10 (dieci) sito in Molfetta alla via Lungomare M. Colonna 110;

con nota prot. 18173 del 24/03/2010, acquisita al protocollo del Servizio APS in data 14/04/2010, il Comune di Molfetta ha richiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

C) La "Promosud Srl" di Rutigliano ha presentato ai Comune di Rutigliano istanza, assunta al protocollo di quest'ultimo in data 25/07/2007 al n. 12382, per la realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA), sita in Rutigliano alla via Madre Pia della Croce;

con nota prot. 12452 del 26/7/2007, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 10/8/2007, il Comune di Rutigliano ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

D) La "C.I.R. s.r.l." ha presentato (in data sconosciuta) al Comune di Capurso una richiesta di "Variazione Funzionale" in Centro Terapeutico Per Minori (CRTM)" di una struttura non meglio identificata con sede in Capurso (BA) alla via La Lenza, n. 36;

con nota prot. 13201 dell'01/06/2009, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 13/7/2009 al n. 3289, il Comune di Capurso ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

Il Servizio APS, tuttavia, non ha potuto dare riscontro alle originarie richieste di verifica di compatibilità pervenute, non essendo ancora intervenuta per la specifica tipologia di struttura in questione la determinazione regionale del fabbisogno espressamente prevista dall'art. 3, co. 1, lett. a), sub. 1 della L.R. 8/2004 s.m.i., in base al quale la Regione, con Regolamenti di Giunta Regionale, "determina gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture a di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo [502/1992 ndr] ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale".

La verifica di compatibilità, finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 L.R. 8/2004 s.m.i., è infatti effettuata - ai sensi dell'art. 8-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - "in rapporto al fabbisogno complessiva ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Al riguardo l'art. 7, co. 2 della L.R. 8/2004 s.m.i., nel disciplinare le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, ha precisato che "il parere di compatibilità regionale è rilasciata (...) con provvedimento del Dirigente del Settore Sanità della Regione, sentita l'Azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale".

Successivamente, in occasione dell'emanazione del suddetto R.R. n. 9/2010, oltre alla reiterazione delle istanze da parte della "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari e del Consorzio "Metropolis" di Molfetta, di cui si è detto sopra, sono state presentate altre istanze di autorizzazione alla realizzazione di CRTM, in particolare:

E) La "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano ha presentato al Comune di Rutigliano istanza (non conosciuta) per la realizzazione di un Centro residenziale terapeutico per minori (CRTM) sito in Rutigliano alla III traversa via A. Moro angolo prolungamento via Leopardi; con nota prot. 10243 dell'01/06/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 16/06/2010 al n. 2884, il Comune di Rutigliano ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

F) La "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano ha presentato al Comune di Capurso istanza, acquisita al protocollo di quest'ultimo in data 08/09/2010 al n. 19192, per la realizzazione di un Centro terapeutico per minori (CRTM) sito in Capurso alla via Epifania n. 181; con nota prot. 21278 dell'05/10/2010, acquisita al protocollo del Servizio PG5 in data 18/10/2010 al n.4672, il Comune di Capurso ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

Sulla base del parere del Direttore Generale e del Direttore DSM dell'ASL BA, che individuava conforme al fabbisogno regionale ex R.R. n. 9/2010 un solo CRTM ubicato nell'Area Metropolitana di Bari, con nota prot. AOO-081/4166/Coord del 19/10/2011, il Servizio APS ha comunicato ai Comuni richiedenti ed agli enti gestori istanti l'avvio della valutazione delle richieste di parere di compatibilità fino a quel momento pervenute per la realizzazione di strutture terapeutiche residenziali per minori (CRTM) ubicate nella Provincia di Bari, seguendo il criterio dell'antiorità cronologica dell'istanza.

Sulla scorta di tale criterio, ritenute rilevanti anche le istanze anteriori all'emanazione del succitato R.R. n. 9/2010, con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 13/09/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i., questo Servizio ha rilasciato in favore della Domus Aurea Nuova Salus Srl parere positivo di compatibilità per la realizzazione di un Centro residenziale terapeutico per minori (CRTM) ex articolo 1, R.R. n. 9 del 10 febbraio 2010, sito nel Comune di Mola di Bari (BA) alla via Don Giustino Russolillo n. 35.

Tale Determinazione è stata impugnata davanti al T.A.R. Puglia Bari dal Consorzio Metropolis, il quale ha contestato la rilevanza attribuita dalla Regione alle istanze anteriori all'emanazione del R.R. n. 9/2010 ed il criterio cronologico utilizzato.

Con sentenza breve n. 185 del 07/02/2013, il T.A.R. Bari ha accolto il ricorso annullando la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 257 del 13/09/2012.

Con tale decisione il T.A.R. Puglia Bari ha stigmatizzato l'uso di tale criterio richiamando in proposito l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2555/2009 [vedi pag. 7 e ss., ed in particolare dove si afferma che "Dev'essere invece ricordato che la stessa quinta Sezione, nell'ordinanza cautelare 19 maggio 2009 n. 2555, emesso nei confronti della Regione Puglia, aveva "Considerato che il "criterio cronologico" posto o fondamento dell'ordinanza impugnata per lo scrutinio di legittimità del metodo di selezione delle strutture sanitarie che facciano richiesto di "verifica di compatibilità", appare porsi in contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento, sia di rango costituzionale (buon andamento e imparzialità: art. 97 Cost.), che di natura legislativo (art. 8 ter., ca. 5, D.Lgs. 502 del 1992, il quale impone "idonee procedure per selezionare i soggetti interessati")], la quale ne sancisce l'illegittimità, qualora assunto quale criterio di selezione in sede di verifica di compatibilità ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, ma al tempo stesso ha giustificato l'uso del criterio cronologico sulla base della fatto che la Regione non avesse predeterminato criteri e/o parametri diversi per la selezione delle istanze in sede di verifica di compatibilità; nella stessa decisione, inoltre, viene precisato che il criterio cronologico dovesse applicarsi soltanto con riferimento alle istanze presentate in epoca successiva all'emanazione del R.R. n. 9/2010: "In concreto, quindi, l'ordine cronologico che in quest'ipotesi può correttamente rilevare è solo quello delle domande successive al regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9, perché solo da questo momento era possibile formulare un'istanza congrua, pertinente ed adeguata, cioè relativa ad un centro terapeutico rispondente ai "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori".

Contro la sopradetta sentenza sia la Regione che la Domus Aurea Nuova Salus Srl hanno proposto

appello al Consiglio di Stato, il quale ha definito il giudizio con sentenza n. 510 del 04/02/2014, confermando integralmente la pronuncia resa in primo grado, ma facendo “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”.

Nel frattempo, tenuto conto della sentenza emanata dal T.A.R. Puglia e dell’orientamento giurisprudenziale ultimo sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le “idonee procedure per selezionare i soggetti interessati” di cui all’art. 8 ter, comma 5, D. Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti le 2, L.R. n. 8/2004”.

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativo del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale sia ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestata dagli organi competenti e sia coerente con le scelte - allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute allo data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e scia-sanitaria;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerica normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari a aree interessate, tenuta conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessiva e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di (abbisogna e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/a indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due a più di tali ultime richieste al surriferita duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quella della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che

precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturata, sana valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/a indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...).

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale